



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO
AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Sommario

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 –Finalità.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 –Ambito di applicazione	3
Art. 5 –Materie escluse dall’ambito di applicazione	4
Art. 6 –Presupposti e requisiti per il conferimento dell’incarico.....	4
Art. 7 –Programmazione dei fabbisogni e limite di spesa	5
Art. 8 – Modalità per il conferimento.....	5
Art. 9 – Procedure.....	5
Art. 10 –Conferimento diretto di incarichi	6
Art. 11 – Contratto di incarico e verifica dell’esecuzione	6
Art. 12 –Proroga e rinnovo del contratto	7
Art. 13–Obblighi di pubblicità e comunicazione.....	7
Art. 14–Norme finali	7

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007, e successive modificazioni, così come modificati dall'art. 46 del D.L. 112/2008 e dalla relativa legge di conversione n. 133/2008.

Art. 2 – Finalità

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni ed a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990.

Art. 3 – Definizioni

1. Sono da considerarsi incarichi di lavoro autonomo tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l'Amministrazione conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di consulenza ed incarichi di ricerca.

2. Ai fini del presente Regolamento si distinguono:

- a) incarichi di studio, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale o altri elaborati, nella quale vengano illustrati l'attività svolta, il prodotto finale della stessa e le soluzioni proposte per la gestione della problematica sottoposta ad esame;
- b) incarichi di consulenza, consistenti in richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
- c) incarichi di ricerca, caratterizzati dalla preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione e consistenti nella raccolta organica di materiale, intesa a consentire il reperimento di elementi di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Si concretizzano in una relazione scritta che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti per esigenze straordinarie e/o temporanee e, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle comuni attività e ruoli del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale, non incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente o di tipo subordinato.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i

contratti. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo delle ipotesi contrattuali previste dal presente regolamento non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Art. 5 –Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (a titolo esemplificativo gli incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici disciplinati dal D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi);
 - c) incarichi riguardanti prestazioni professionali consistenti in servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali il “medico competente”);
 - d) incarichi ai sensi dell'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dell'art.110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
 - e) incarichi di rappresentanza e patrocinio per la difesa in giudizio dell'Ente;
 - f) incarichi per la formazione del personale, purché abbiano ad oggetto una singola docenza.

Art. 6 –Presupposti e requisiti per il conferimento dell'incarico

1. I presupposti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo sono i seguenti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede l'apporto di professionalità altamente qualificata e specializzata, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - b) preliminare accertamento dell'assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell'Ente, a cura e responsabilità del dirigente che propone il conferimento dell'incarico. Di detto accertamento dovrà essere fatta esplicita menzione nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato;
 - c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) predeterminazione della durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Requisito per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo è il possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il candidato deve, pertanto, disporre di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il “vecchio” ordinamento, oppure, secondo il “nuovo” ordinamento laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale).
3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 273/2003, o per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il Dirigente competente individua con proprio atto, preliminarmente al conferimento, i criteri di valutazione della professionalità di cui necessita.
4. L'incaricato deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici;

- b) non aver riportato condanne penali che determinino la incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, inconfiribilità o condizione che escluda la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) essere in regola, essendovi soggetto, con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo le risultanze del documento di regolarità contributiva.
- e) non aver commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amministrazione, né avere contenziosi in essere con la stessa.

Art. 7 – Programmazione dei fabbisogni e limite di spesa

1. La necessità di incarichi esterni di lavoro autonomo è definita nell'ambito degli atti di programmazione previsti dalle norme applicabili all'Amministrazione concedente, in conformità con le previsioni del bilancio annuale e con un livello di specificazione atto a consentirne una puntuale individuazione delle tipologie, degli oggetti e delle motivazioni.
2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi esterni di cui al presente Regolamento è fissato annualmente nel bilancio di previsione.
3. Non rientrano in tale limite le fattispecie escluse dall'applicazione del presente Regolamento.

Art. 8 – Modalità per il conferimento

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento vengono conferiti dal dirigente responsabile della struttura che intende avvalersene, secondo la procedura di cui al successivo articolo 9.
2. Il dirigente competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico.
3. L'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 42 L. 311/04.

Art. 9 – Procedure

1. L'affidamento di incarichi di lavoro autonomo avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa, nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza.
2. Le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono espletate previo avviso di selezione per lo specifico incarico, da pubblicarsi sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio del Comune di Sulmona per almeno 10 giorni consecutivi, recante:
 - a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) la durata dell'incarico, con specificazione di eventuali fasi di realizzazione;
 - b) i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
 - e) il compenso proposto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - e) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
 - c) i criteri di valutazione delle candidature;

3. Alla valutazione comparativa dei candidati provvede il Dirigente della Ripartizione competente, che può avvalersi di apposita commissione nominata con proprio provvedimento.

4. I criteri cui fare riferimento per la selezione dei candidati sono:

- a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili all'oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste;
- d) ribasso offerto rispetto al compenso professionale proposto dalla Amministrazione;
- e) ulteriori criteri eventualmente definiti nell'avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
- f) esito dell'eventuale colloquio.

Art. 10 – Conferimento diretto di incarichi

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 9, è ammessa in via eccezionale l'assegnazione diretta di un incarico, debitamente motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi: in caso di precedente procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione; in caso di particolare urgenza determinata da un evento imprevedibile non imputabile all'Ente e connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico; nel caso in cui l'Amministrazione dimostri l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e, pertanto, la necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze e qualificazioni dell'incaricato.

Art. 11 – Contratto di incarico e verifica dell'esecuzione

1. Il dirigente responsabile formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula apposito contratto recante le obbligazioni assunte dalle parti.

2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) la tipologia e l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità di esecuzione o di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche, nonché le modalità di collegamento funzionale dell'incarico con le strutture burocratiche dell'ente;
- c) il luogo in cui deve essere svolta la prestazione;
- d) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato sin dal provvedimento di conferimento;
- e) l'ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso;
- f) gli obblighi di riservatezza a carico dell'incaricato;
- g) le penali in caso di inadempimento o ritardo, le cause e le formalità per eventuale anticipato recesso o risoluzione del contratto.

3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista scelto.

4. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.

5. Il dirigente competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

6. Ferme restando le previsioni contrattuali relative alle penali per il caso di inadempimento o ritardo, qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto e risarcimento del danno.

Art. 12 –Proroga e rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. E' ammessa la proroga del contratto se prevista nell'avviso di selezione.
3. L'eventuale proroga dell'incarico originario è comunque consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 13–Obblighi di pubblicità e comunicazione

1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di assolvimento degli adempimenti di cui al successivo 2° comma.
2. Per i contratti relativi agli incarichi esterni vanno assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza nonché gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina nel tempo vigente, con il rispetto dei tempi, dei contenuti e delle modalità ivi disciplinate (art. 15 D.lgs. n. 33/2013 e smi, art. 53 D. Lgs. 165/2001).
3. Per gli incarichi di importo superiore ai 5.000,00 euro è altresì prevista la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. n.266/2005.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, incluso l'obbligo di aggiornamento dei relativi dati sulla Sezione di Amministrazione trasparente del sito istituzionale, gli atti di incarico, i relativi contratti e le informazioni previste per gli adempimenti di legge sono tempestivamente trasmessi al Servizio amministrazione del personale dal Dirigente che ha conferito l'incarico.

Art. 14–Norme finali

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000.
2. E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni normative che disciplinano le forme di incarico oggetto del presente atto regolamentare.